

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008)

(2002/C 331 E/05)

COM(2002) 401 def. — 2002/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente proposta è basata sull'articolo 149 del trattato, secondo il quale «La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi...» al fine di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità in Europa.

Tale disposizione dev'essere interpretata alla luce di diversi avvenimenti. Il primo è rappresentato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000, in cui si sottolinea che l'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza, e che deve rispondere a questa nuova situazione.

Nell'era della globalizzazione e dell'interdipendenza, la risposta degli Stati membri e della Comunità europea alle nuove esigenze nel settore dell'istruzione superiore non può limitarsi ai confini geografici dell'Unione o dell'Europa in senso più ampio.

In secondo luogo, i ministri dell'istruzione degli Stati membri e di altri quattordici paesi europei hanno constatato, con la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, che occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale.

I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ribadito, fra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.

Inoltre, il potenziale degli istituti d'istruzione superiore, che possono contribuire allo sviluppo di un'Europa della conoscenza, dovrebbe essere sfruttato maggiormente, al fine di istituire delle sinergie tra lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e lo Spazio europeo della ricerca.

In terzo luogo, la presente proposta tiene conto degli sviluppi politici a livello internazionale, e in particolare delle conclusioni del Vertice dei ministri dell'istruzione del G8, tenutosi a Tokyo nel marzo 2000, che ha incoraggiato i diversi paesi a collaborare sempre più nella loro ricerca di risposte alle nuove sfide nel settore educativo, e rivolge la dovuta considerazione alle conclusioni del vertice dei Capi di Stato del G8 tenutosi a Kananaskis nel giugno 2002, che ha adottato il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa. La proposta tiene anche conto delle politiche adottate dai principali soggetti in gioco nel resto del mondo in risposta alla globalizzazione dell'istruzione superiore, come gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia.

La presente proposta emana dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, adottata il 18.7.2001 [COM(2001) 385].

Come già la comunicazione, anche la presente proposta riflette tra l'altro i risultati di uno studio effettuato dall'Associazione per la cooperazione accademica tra febbraio e maggio 2000, intitolato «The Globalisation of Education and Training: Recommendations for a coherent response from the European Union» (1).

(1) Dr Sybille Reichert, Bernd Wächter, <http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html>

La presente proposta si basa sui dibattiti effettuati e sulle conclusioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tale procedura ha fatto emergere un ampio accordo con le analisi formulate nelle comunicazioni sugli obiettivi generali che la Comunità europea dovrebbe perseguire nella sua cooperazione coi paesi terzi in materia di istruzione superiore e sulla necessità di un nuovo strumento comunitario per la realizzazione di tali obiettivi.

La proposta dovrebbe anche essere esaminata alla luce della recente comunicazione della Commissione «Un progetto per l'Unione europea» ⁽¹⁾, il contributo generale iniziale della Commissione al dibattito sul futuro dell'Europa, che individua nell'istruzione una delle politiche che promuovono la concorrenzialità delle nostre economie e delle nostre aziende, e che occorre sviluppare al fine di rafforzare un'Europa basata sulla conoscenza.

Parallelamente alle discussioni istituzionali, la Commissione ha organizzato una serie di incontri-dibattito bilaterali con un campione delle maggiori organizzazioni che partecipano attivamente ad attività capillari internazionali in materia d'istruzione negli Stati membri (British Council, DAAD, EduFrance, ACA). Scopo di questi incontri era discutere e analizzare la validità delle linee d'azione specifiche suggerite nella comunicazione (come la possibile forma di un'offerta europea in materia d'istruzione superiore e i metodi per promuovere l'istruzione superiore europea a livello mondiale). I dibattiti hanno aiutato a compiere la scelta delle misure contenute nella proposta.

Tenendo conto di tutto ciò, la Commissione ha prodotto un documento operativo che, sulla base degli obiettivi già formulati, descrive in dettaglio i meccanismi di esecuzione e i risultati concreti tramite i quali tali obiettivi potrebbero essere realizzati. Il documento è stato sottoposto a un gruppo di esperti esterni competenti in materia di istruzione superiore, che ha confermato la validità dell'approccio e ha fornito consigli preziosi su taluni aspetti specifici del meccanismo di esecuzione proposto.

Infine, la preparazione della presente iniziativa si è svolta nel contesto del nuovo slancio impresso dalla Commissione europea al dialogo fra popoli e culture, elevato a politica altamente prioritaria, nonché del riconoscimento del potenziale insito nella cooperazione in materia d'istruzione superiore per quanto riguarda la promozione di comprensione e tolleranza.

2. ESIGENZE E SFIDE APERTE DALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

L'istruzione superiore è soggetta a un fenomeno di crescente internazionalizzazione ⁽²⁾ in risposta al processo di globalizzazione ⁽³⁾. L'articolo 149, paragrafo 3, del trattato stabilisce che «La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi...» al fine di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità in Europa. Nello sviluppo dei propri sistemi di istruzione superiore, la Comunità deve dunque mirare a preparare i suoi cittadini e la sua forza lavoro a un ambiente globalizzato, integrando la dimensione internazionale in modo appropriato ed efficace.

I programmi comunitari nel settore dell'istruzione, in particolare Erasmus, hanno migliorato in modo significativo le possibilità di cooperazione internazionale tra le università europee. Tuttavia, i vantaggi in termini di concorrenzialità ottenuti dalle università europee grazie alla loro partecipazione a Erasmus, come l'esperienza a proposito del riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero, la trasparenza reciproca dei sistemi d'istruzione a dispetto delle ampie differenze esistenti, la mobilità del personale docente e l'elaborazione di un piano di studi comune, non sono ancora sfruttati appieno.

⁽¹⁾ COM(2002) 247 def. del 22.5.2002.

⁽²⁾ «The process of systematic integration of an international dimension into the teaching, research and public service function of a higher education institution», Wächter, 1999.

⁽³⁾ «The forceful changes in the economic, social, political and cultural environment brought about by global competition, the integration of markets, increasingly dense communication networks, information flows and mobility», Van Damme, 1999.

Se la Comunità europea si concentra soprattutto sulle esigenze dei cittadini europei e dei sistemi europei di istruzione superiore, è però chiaro che nel mondo vi è una consapevolezza analoga per quanto riguarda le sfide lanciate dalla globalizzazione. Il numero degli studenti che si muovono liberamente in cerca di un'istruzione internazionale è oggi più elevato che mai ⁽¹⁾. I vantaggi comparativi dell'Europa possono essere sfruttati per rispondere alle esigenze degli studenti provenienti da paesi terzi alla ricerca di corsi specialistici o avanzati che non esistono nei loro paesi d'origine.

Oggi giorno la maggior parte degli studenti in scambio internazionale va negli Stati Uniti [547 867 nel periodo 2000/2001 ⁽²⁾]. In Europa vi è un chiaro squilibrio nei flussi di studenti internazionali: oltre i 3/4 dei circa 400 000 studenti provenienti da paesi non europei che studiano nella Comunità vanno nel Regno Unito, in Francia e in Germania ⁽³⁾. Gli istituti d'istruzione superiore europei non sono ancora riusciti a combinare le proprie forze, la diversità educativa e l'ampia esperienza nelle attività di rete per offrire corsi unici di livello mondiale che esistano solo in Europa e consentano di massimizzare e condividere maggiormente all'interno della Comunità e con gli altri partner i benefici della mobilità internazionale.

L'istruzione superiore svolge un ruolo centrale di spinta all'innovazione, alla crescita economica e occupazionale e alla produttività. Il suo effetto positivo potenziale potrà essere ulteriormente rafforzato se offrirà un accesso al mercato del lavoro a risorse umane mobili e altamente qualificate.

Se l'istruzione superiore europea vuol continuare ad essere la punta di diamante dello sviluppo, gli istituti devono cercare di allacciare forme di cooperazione con gli omologhi dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di avanzamento comparabile a quello degli istituti della Comunità europea. Numerosi paesi terzi vedono benefici potenziali nella cooperazione sistematica con gli istituti di istruzione superiore europei, in particolare nell'ambito di reti multilaterali che coinvolgano gli istituti di più di uno Stato membro. Tale cooperazione aumenta il valore degli accordi bilaterali in materia d'istruzione con i singoli Stati membri. È per questo motivo che in quasi tutti gli accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi l'istruzione è citata quale settore di potenziale cooperazione. A ogni paese serve che la sua popolazione più istruita disponga di un certo grado di competenza internazionale.

La posizione dell'Europa quale centro di eccellenza per l'apprendimento non è sempre apprezzata o compresa dalle università dei paesi terzi, né dagli studenti alla ricerca di un'istruzione internazionale. Uno dei motivi di questa situazione è la mancanza di un'identità europea dell'istruzione superiore. Un altro fattore è la mancanza di trasparenza delle procedure preposte alla garanzia di qualità. Per aumentare l'attrattiva delle nostre università occorre una garanzia di qualità pienamente compresa nel mondo.

Da un altro punto di vista, il successo politico e commerciale dell'Europa nel mondo dipende dalla costruzione di solidi legami con le future classi dirigenti dei paesi terzi e da una loro migliore conoscenza dell'Europa.

All'indomani della Seconda guerra mondiale, il senatore statunitense J. William Fulbright si rese conto dell'importanza degli scambi accademici per migliorare la comprensione reciproca fra i popoli. Più di cinquant'anni dopo, il programma Fulbright ha un ruolo consolidato di programma USA per eccellenza nel settore dell'istruzione internazionale e del dialogo interculturale. Il programma Fulbright ha anche contribuito enormemente a rafforzare l'attrattiva dell'istruzione superiore statunitense per gli studenti e gli studiosi di tutto il mondo. Inoltre, esso ha aiutato ad aumentare la qualità dell'istruzione superiore negli USA e ha stimolato le diverse università americane a sviluppare servizi internazionali sempre migliori e più forti e di raggio sempre più ampio, nonché a diventare più interessanti in generale per gli studenti stranieri.

⁽¹⁾ Il numero degli studenti stranieri nei paesi dell'OCSE ammontava a 1,41 milioni nel 1999, contro quota 1,3 milioni del 1998 (Fonte: «OECD Trade in Educational Services: Trends and Emerging Issues», Kurt Larsen, John P. Martin, Rosemary Morris, maggio 2002, versione aggiornata). Nel periodo 2000/2001 vi erano 547 867 studenti stranieri negli USA, con un incremento del 6,4 % rispetto all'anno accademico precedente. Si tratta dell'incremento annuo più elevato dal 1980.

⁽²⁾ Fonte: Opendoors (<http://www.opendoorsweb.org/>).

⁽³⁾ Fonte: «UNESCO Statistical Yearbook 1998», capitolo 3.14: «Education at the third level: foreign students by country of origin, in the 50 major host countries».

Molti temi al centro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore possono essere trattati al meglio a livello nazionale (incoraggiamento alle università affinché siano protagoniste attive dell'internazionalizzazione, con l'istituzione di servizi agli studenti, azioni promozionali, piani di studi a orientamento internazionale ecc.) o a livello intergovernativo (convergenza nella struttura dei corsi di laurea, meccanismi più trasparenti di garanzia della qualità). Altri temi possono essere trattati nel quadro delle azioni e dei programmi comunitari esistenti (come Socrates/Erasmus) o tramite strumenti nuovi e diversi dalla presente proposta (come nel caso dei temi riguardanti le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di studio).

Scopo della presente proposta è integrare gli sforzi a livello nazionale e intergovernativo, con effetto solo nei settori le cui esigenze specifiche ne rendono necessario l'intervento. Dall'analisi di cui sopra consegue che l'intervento della Comunità europea può essere utile per affrontare e risolvere i seguenti problemi:

- le difficoltà incontrate dalle università europee nello sfruttare i propri vantaggi comparativi per elaborare un'offerta d'istruzione superiore originale e attraente, in particolare a livello post-laurea, per l'istruzione e la ricerca, fornendo un sostegno agli sforzi di collaborazione compiuti in questa direzione dalle università europee;
- la mancanza di un'identità europea chiaramente distinguibile nel settore dell'istruzione superiore, sostenendo lo sviluppo di un profilo europeo in materia;
- l'assenza di «prodotti vetrina» come le doppie lauree a livello postuniversitario malgrado una lunga tradizione di lavoro multilaterale a rete e di cooperazione, creando un'etichetta comunitaria per i corsi postuniversitari congiunti di qualità;
- il crescente squilibrio nell'afflusso di studenti da paesi terzi, che si orientano in maggioranza verso un ridotto numero di Stati membri, incoraggiando la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore di quegli e di altri Stati membri e istituendo un sistema comunitario di borse di studio;
- la tendenza diffusa fra gli studenti postuniversitari e gli studiosi più brillanti in cerca di un'istruzione e di un'esperienza internazionale a recarsi negli Stati Uniti; il rischio per il successo politico e commerciale dell'Europa nel mondo rappresentato dalla mancanza di comprensione e di legami nei confronti dell'Europa da parte delle future classe dirigenti dei paesi terzi e dal pericolo di perdere i vantaggi comparativi nell'istruzione superiore a causa della minore attrattiva esercitata dall'Europa nei confronti degli studiosi di punta, istituendo un sistema europeo di borse di studio mirante ad attirare i più bravi e i più brillanti fra gli studenti postuniversitari dei paesi terzi in cerca di un'istruzione internazionale;
- il rischio di un aumento del deficit di comprensione interculturale fra l'Europa e le altre culture, promuovendo scambi di studenti e studiosi fra l'Europa e il resto del mondo;
- lo sviluppo insufficiente di sistemi strutturali volti a promuovere ponti tra le reti europee e i centri di eccellenza dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore e la mobilità esterna di studenti e studiosi nel quadro di un cursus europeo, sostenendo una cooperazione strutturata tra gli istituti d'istruzione superiore in Europa e dei paesi terzi;
- l'assenza di un'azione coordinata a livello comunitario intesa a promuovere l'attrattiva dell'Europa, nonché di meccanismi atti a garantire la cooperazione internazionale in materia di garanzia della qualità e servizi agli studenti, con conseguente rischio per gli studenti in quanto consumatori di prodotti di mobilità internazionale, incoraggiando la cooperazione fra organizzazioni competenti e/o attive in questi settori.

L'assenza di un intervento della Comunità causerebbe, a lungo termine, un perpetuarsi e un probabile aggravamento di questi problemi.

3. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è contribuire a un'istruzione di qualità nell'Unione europea, in particolare promuovendo la cooperazione coi paesi terzi. L'effetto a lungo termine che la presente proposta si ripromette consiste, anzitutto, nel preparare meglio i cittadini europei, ma anche dei paesi terzi nostri partner, a vivere e lavorare in una società globalizzata e basata sulla conoscenza. La proposta intende inoltre garantire la posizione dell'Europa come polo di eccellenza nell'istruzione superiore e, in tal modo, garantire che l'istruzione superiore in Europa diventi una prospettiva sempre più attraente in tutto il mondo. Infine, tramite gli scambi interpersonali e la cooperazione strutturale, concentrandosi sui giovani che potenzialmente ricopriranno in futuro ruoli dirigenti nell'economia e nella società, la proposta cerca di migliorare la comprensione reciproca fra i popoli e le culture, contribuendo in tal modo alla pace e alla stabilità nel mondo, nonché alla realizzazione delle legittime aspirazioni dell'Europa a svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità cercherà anche di migliorare i legami fra gli istituti d'istruzione superiore e l'industria.

3.2. Obiettivi specifici

Al fine di realizzare questi obiettivi generali, gli effetti diretti e di breve termine perseguiti dal programma possono essere raggruppati come segue:

- emergere di un'offerta europea chiaramente individuabile nel settore dell'istruzione superiore che risulti attraente sia all'interno dell'UE che al di fuori dei suoi confini;
- maggiore profilo e visibilità dell'istruzione europea, nonché maggiore accessibilità alla stessa;
- maggiore interesse a livello mondiale e possibilità più concrete circa l'acquisizione di qualifiche e/o esperienze europee fra i laureati altamente qualificati e gli studiosi di tutto il mondo;
- cooperazione più strutturata fra gli istituti della Comunità europea e dei paesi terzi e maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei.

3.3. Obiettivi operativi

La Comunità, mediante inviti a presentare proposte lanciati nel quadro del programma, fornirà un sostegno finanziario al fine di creare:

- master dell'Unione europea (selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento) con la partecipazione di almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre Stati membri diversi con l'obiettivo di titoli di studio doppi/multipli.

L'enfasi sul livello postuniversitario è una scelta operativa consapevole, giustificata in particolare dai motivi seguenti:

- a) fattori quali, fra l'altro, la struttura dei corsi di laurea, la complessità dei piani di studio e l'uso linguistico; gli studi universitari consentirebbero un grado di flessibilità di molto inferiore rispetto ai corsi postuniversitari nell'ottica di sviluppare «prodotti vetrina» europei, come programmi comuni europei sfocianti in titoli di studio doppi;
- b) la Comunità non potrebbe sostenere quantità significative di studenti provenienti da paesi terzi per un periodo di studi universitari dai tre ai sei anni, mentre la durata degli studi a livello di master permette di ottenere una forte proiezione internazionale, compresa la mobilità degli studenti col sostegno comunitario;

- c) il valore aggiunto dell'intervento comunitario sarebbe massimo a livello postuniversitario (master), dal momento che contribuirebbe allo sviluppo della struttura degli studi favorita dal processo di Bologna/Praga. Un elemento chiave in questo senso è l'istituzione di una laurea di primo grado, di un master e di un ciclo di dottorato;
 - d) la mobilità internazionale in proporzione è più elevata a livello postuniversitario (master) che universitario;
 - e) in termini pratici, il lavoro con studenti di livello postuniversitario rappresenta un'assicurazione contro gli insuccessi, dal momento che lo studente ha già dato prova delle proprie capacità durante il ciclo di studi universitario;
- borse di studio per i laureati provenienti dai paesi terzi selezionati per un intero periodo di studi (in media quindici mesi) nel quadro di master dell'Unione europea;
 - borse di studio per studiosi in visita accademica (visiting scholar) provenienti dai paesi terzi per incarichi di insegnamento e ricerca (in media tre mesi) connessi coi master dell'Unione europea;
 - partenariati (fino a tre anni) fra master dell'Unione europea e università dei paesi terzi, compresa la mobilità esterna per studenti e personale dell'UE;
 - studi, conferenze, seminari, pubblicazioni, sviluppo congiunto di azioni promozionali e di strumenti web o di altro tipo per sostenere l'istruzione internazionale e la mobilità degli studenti.

4. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi generali e specifici del programma saranno perseguiti mediante le seguenti azioni:

- A. Master dell'Unione europea
- B. Borse di studio
- C. Partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi
- D. Aumento dell'attrattiva
- E. Misure di sostegno

Il programma va considerato uno strumento di politica interna, per cui le azioni di cui sopra saranno finanziate mediante il terzo capitolo del Bilancio comunitario.

4.1. Master dell'Unione europea

Scopo specifico di quest'azione è individuare e contraddistinguere (mediante un'etichetta europea) un gruppo di corsi europei post-laurea (master) ospitanti al fine di rafforzare l'attrattiva e la visibilità dell'istruzione europea, incoraggiando le università europee a sfruttare congiuntamente i propri vantaggi comparativi. Anche se l'obiettivo di medio e lungo termine del programma è chiaramente quello di incoraggiare la creazione di nuovi corsi post-laurea, nelle sue fasi iniziali l'azione sarà aperta a reti, già esistenti e nuove, istituite ai fini del programma.

Ai fini del presente programma, i master dell'Unione europea dovranno:

- a) coinvolgere di regola almeno tre istituti d'istruzione superiore da tre diversi Stati membri;

- b) realizzare un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui al punto a);
- c) essere dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso gli istituti partner in conformità del sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici;
- d) sfociare nel rilascio di titoli di studio doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli istituti partecipanti;
- e) riservare un minimo di posti e accogliere gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma;
- f) stabilire condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
- g) rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
- h) istituire sistemi adeguati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
- i) fornire, se del caso, preparazione e assistenza linguistica agli studenti.

I corsi europei post-laurea riceveranno l'etichetta tutelata di «master dell'Unione europea» in seguito a una rigorosa procedura di selezione ⁽¹⁾.

Va osservato che negli attuali sistemi educativi europei la parola «master» è usata in riferimento a corsi e programmi d'istruzione superiore la cui organizzazione e interrelazione rispetto alla struttura dei corsi di laurea ufficiali varia notevolmente da un paese all'altro. Nella selezione dei master dell'Unione europea, il programma dovrà riconoscere questa varietà e tenerne conto. Esso però deve anche cercare di incoraggiare una maggiore convergenza e trasparenza delle strutture delle qualifiche post-laurea, secondo le linee tracciate dai processi di Bologna e di Praga ⁽²⁾.

I master dell'Unione europea si svolgeranno sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi partecipanti al programma (paesi EFTA/SEE e paesi candidati all'adesione all'Unione europea in osservanza delle pertinenti disposizioni degli strumenti a disciplina dei rapporti tra la Comunità europea e tali paesi). Non vi saranno condizioni relativamente alla lingua o alle lingue in cui tenere i corsi.

La selezione dei master dell'Unione europea sarà effettuata da una commissione giudicatrice ad alto livello presieduta dalla Commissione. La commissione giudicatrice garantirà la selezione dei soli corsi conformi ai requisiti accademici più elevati e che rispettano strettamente i principi e i criteri stabiliti ai fini del programma. In quest'ottica, la procedura di selezione potrebbe prevedere una consultazione con gli enti di accreditamento e/o le autorità nazionali competenti. Fermo restando che il criterio primario della selezione sarà la qualità, la Commissione cercherà di garantire una rappresentanza geograficamente equilibrata degli Stati membri nei master dell'Unione europea cui sarà attribuita l'apposita etichetta. La selezione dei master terrà in debito conto l'esistenza di poli di eccellenza universitaria nelle regioni più svantaggiate dell'UE, al fine di rafforzare l'influenza economica, sociale e culturale delle università di tali regioni.

Al fine di garantire continuità e stabilità al sistema, i master dell'Unione europea saranno selezionati per un periodo di cinque anni (con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento), periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. I finanziamenti dipenderebbero dalla procedura di revisione annuale, ma dopo la selezione del primo anno sarebbe chiaro un desiderio di continuità e un impegno in questo senso. Si prevede una velocità di crociera di 20 nuovi master dell'Unione europea etichettati all'anno.

⁽¹⁾ L'azione Jean Monnet fornisce un buon esempio di etichetta e di procedura di selezione rigorosa.

⁽²⁾ Nella misura del possibile, il programma quadro cercherà di costruire sull'esperienza dell'iniziativa master europei condotta durante l'anno accademico 2002-2003 ai sensi del programma Socrates-Erasmus (processo di Bologna) man mano che questa procederà.

4.2. Borse di studio

La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio legato ai master dell'Unione europea e rivolto ai laureati e agli studiosi più qualificati provenienti dai paesi terzi.

La creazione di un sistema unico garantirà la massima visibilità. Le borse di studio saranno aperte ai cittadini dei paesi terzi diversi da quelli partecipanti al programma ai sensi dell'articolo 12⁽¹⁾ della decisione, che abbiano già ottenuto un titolo d'istruzione superiore, non siano residenti in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti e che potrebbero non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, senza condizioni preliminari per la partecipazione diverse dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti o degli studiosi in questione. Sarà incoraggiata la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati provenienti da tali paesi.

Gli istituti partecipanti ai master dell'Unione europea e le altre università ospitanti saranno pressantemente invitati a far sì che le loro procedure di candidatura e selezione evitino o scoraggino la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati.

4.2.1. Sistema complessivo per gli studenti

Al momento non esiste un sistema complessivo della Comunità europea aperto e rivolto alla mobilità degli studenti già laureati oltre le possibilità offerte dal quinto programma quadro di ricerca. Un certo livello di mobilità esiste in virtù di programmi di cooperazione regionale o bilaterale (come Tempus, Alfa, ALBan e Asia-Link). Tuttavia, a causa della loro specificità, i contributi alla mobilità sono assegnati soltanto nel contesto di quadri istituzionali che rafforzino i partenariati, la responsabilizzazione diretta e la condivisione delle competenze, al fine di promuovere una cooperazione strutturata e duratura fra le regioni.

Il sistema complessivo proposto per gli studenti già laureati sosterrà soggiorni di lunga durata (come proposto nella comunicazione) fino a due anni accademici (20 mesi).

Le borse di studio saranno legate a un'offerta europea specifica post-laurea, come indicato sopra e, pertanto, avranno un valore aggiunto europeo garantito, contribuendo ad aumentare la qualità dell'istruzione in Europa.

L'elenco dei master dell'Unione europea titolari di etichetta sarà fatto circolare in tutto il mondo (via Internet). Saranno idonei gli studenti che soddisfano i criteri di cui al secondo paragrafo del punto 4.2. Tali studenti saranno invitati a candidarsi direttamente ai master.

Ciascun master dell'Unione europea determinerà con precisione le condizioni accademiche per l'ammissione. Gli studenti che richiedono una borsa di studio per poter essere idonei dovranno dimostrare di essere stati ammessi in via di principio a un master dell'Unione europea. I master dell'Unione europea istituiranno appositi comitati di selezione congiunti, per garantire un'equa distribuzione degli studenti fra gli istituti partecipanti. Tali comitati comunicheranno alla Commissione l'elenco di preselezione.

La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice presieduta dalla Commissione. La commissione giudicatrice garantirà l'opportuno equilibrio all'interno dei master dell'Unione europea, dei settori di studio e delle regioni di provenienza, e incoraggerà la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati dei paesi terzi. A tal fine, e in misura limitata, la commissione se necessario potrà ridistribuire i flussi studenteschi.

Il sostegno finanziario è concesso per un massimo di due anni accademici. La durata media di un master dell'Unione europea sarà di circa 15 mesi, e il sistema cercherà di raggiungere la velocità di crociera di più di 2 000 borse di studio.

(¹) Partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione alla Comunità europea.

4.2.2. Sistema per gli studiosi in visita accademica

La Comunità sosterrà gli studiosi dei paesi terzi (cittadini di paesi terzi con un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine) in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti ai master.

A completamento del sistema per studenti, e al fine di rafforzare la dimensione internazionale del programma, i master dell'Unione europea saranno incoraggiati a coinvolgere nelle proprie attività studiosi di livello mondiale. Dovranno pertanto essere concessi contributi agli studiosi in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico.

Tali attività saranno connesse in via prioritaria al contenuto del master dell'Unione europea, ma gli istituti partecipanti ai master saranno incoraggiati a trarre profitto dalla presenza degli studiosi in visita durante l'anno accademico.

Ogni master dell'Unione europea può ospitare tre studiosi in visita per anno accademico. Il periodo dei contributi avrà una durata media di tre mesi.

La procedura di selezione sarà identica a quella proposta per il sistema per gli studenti già laureati.

Entro il 2008, potranno beneficiare del sistema fino a 480 studiosi all'anno.

4.3. Partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi

I partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi hanno l'obiettivo di aprire l'istruzione superiore europea e rafforzarne la presenza nel mondo. Tale obiettivo sarà realizzato grazie all'istituzione di rapporti strutturati fra gli istituti. Incoraggiando il dialogo e l'accordo su temi quali il riconoscimento reciproco e l'accreditamento, tali rapporti strutturati creeranno ponti duraturi per gli scambi culturali ed educativi, e fungeranno da prototipo per l'attuazione di clausole educative negli accordi di associazione, nelle dichiarazioni politiche e nei piani d'azione.

Contrariamente all'approccio adottato per i programmi di cooperazione esterna, i partenariati rappresentano un'opportunità in più, e non un obbligo, per i master dell'Unione europea. Partenariati con gli istituti di punta nel campo dell'istruzione superiore dei paesi terzi aumenteranno l'attrattiva dei master dell'Unione europea e contribuiranno ai loro obiettivi didattici.

I partenariati creeranno così il contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'UE partecipanti ai master dell'Unione europea.

La Commissione darà la priorità ai paesi con settori dell'istruzione superiore altamente sviluppati e/o con istituti abbastanza sviluppati da poter cooperare su una base di parità.

I partenariati avranno le seguenti caratteristiche fondamentali:

- la Comunità europea fornirà un sostegno ai master dell'Unione europea affinché possano stabilire delle cooperazioni con gli istituti dei paesi terzi;
- tale cooperazione assumerà la forma di progetti di partenariato, sulla base della cooperazione fra i master dell'UE e gli istituti dei paesi terzi;
- i progetti di partenariato saranno definiti per periodi fino ad un massimo di tre anni;
- un master dell'Unione europea può avere istituti partner in più di un paese terzo;

- un progetto di partenariato fornirà il contesto in cui inserire la mobilità esterna; tale mobilità verso l'esterno sarà costituita anzitutto da studenti iscritti ai master dell'Unione europea e dai loro docenti;
- per essere idonei alla mobilità esterna, gli studenti e gli studiosi dovranno essere stati cittadini dell'UE, o di paesi terzi ma con residenza legale nell'UE, per almeno tre anni (e per fini diversi dallo studio) prima dell'inizio della loro mobilità esterna;
- i periodi di studio presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo) saranno considerati parte integrante del piano di studi presso l'istituto d'invio, il che renderà necessario un consenso preventivo in materia di riconoscimento dei crediti; in linea di massima, i periodi di studio avranno una durata minima di un mese e una massima di sei.

Le attività dei progetti di partenariato comprenderanno anche:

- incarichi d'insegnamento presso un istituto partner che sostengano lo sviluppo del piano di studi previsto dal progetto;
- scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati;
- elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza;
- sviluppo di sistemi di cooperazione con le università dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

I master dell'Unione europea in cerca di un partenariato con un paese terzo riceveranno uno stanziamento globale per istituto partner di un paese terzo, fino a un certo massimale. I master dell'Unione europea potranno costituire partenariati in diversi paesi terzi, mentre potranno essere imposti limiti sul numero di istituti situati nello stesso paese terzo.

I master inoltre riceveranno un sostegno per la mobilità degli studenti europei. Si può prevedere che un massimo di cinque studenti all'anno per istituto partecipante a un master dell'Unione europea riceverà un sostegno allo studio presso un'università partner di un paese terzo. Gli studenti dovranno trascorrere un periodo minimo di un mese e uno massimo di sei presso l'istituto di un paese terzo.

I docenti e il personale partecipanti ai master dell'Unione europea riceveranno un sostegno per un periodo fino a tre mesi per incarichi d'insegnamento o di ricerca connessi con le attività del master. Il numero dei beneficiari all'anno sarà calcolato in base all'ipotesi che ciascun istituto partecipante a un master dell'Unione europea invierà uno studioso europeo all'anno.

La selezione dei partenariati sarà effettuata mediante procedure analoghe a quelle applicabili ai master e alle borse di studio dell'Unione europea. I beneficiari dell'UE saranno scelti dagli istituti, e l'elenco dei partecipanti dovrà essere approvato dalla Commissione.

4.4. Aumento dell'attrattiva

Con quest'azione la Comunità sosterrà le attività miranti ad aumentare il profilo e la visibilità dell'istruzione europea, nonché l'accesso alla stessa. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma.

Gli istituti idonei sono organizzazioni pubbliche o private che si occupano di temi connessi col conferimento di un'istruzione superiore a livello internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che coinvolgono almeno tre organizzazioni provenienti da tre diversi Stati membri e che potranno coinvolgere anche loro omologhi dai paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

Il programma potrà sostenere il coinvolgimento delle organizzazioni di paesi terzi mediante progetti pilota. Il coinvolgimento per un lungo periodo o strutturale delle organizzazioni di paesi terzi nelle attività complementari sarà possibile soltanto nel contesto di accordi bilaterali.

4.4.1. *Sostegno ad azioni promozionali congiunte*

La Comunità sosterrà gli istituti d'istruzione superiore e le organizzazioni pubbliche senza fini di lucro attive nel settore della promozione dell'istruzione superiore europea all'estero.

Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo di informazioni e strumenti di divulgazione comuni di carattere generale, scritto o visivo, che contribuiscano a una migliore comprensione del valore di uno studio effettuato in Europa;
- rappresentazione congiunta dell'istruzione superiore europea e dei master dell'Unione europea in occasione delle fiere internazionali e di altri eventi;
- seminari, gruppi di lavoro e altri mezzi al fine di coordinare gli sforzi d'informazione e divulgazione;
- attività miranti le aree geografiche dotate di un potenziale significativo in termini di mobilità internazionale degli studenti.

Le attività promozionali cercheranno di stabilire nessi tra l'istruzione superiore e la ricerca, nonché di sfruttare ove possibile le sinergie potenziali, in particolare col sistema di borse Marie Curie, l'azione Jean Monnet e i centri di studio dell'Unione europea nei paesi terzi.

Le attività di cui al punto 4.4.1 non riguarderanno la promozione del programma quadro in sé, dal momento che tale attività sarà coperta dalle misure di sostegno tecnico.

4.4.2. *Sostegno ai servizi che agevolano l'accesso degli studenti provenienti dai paesi terzi all'istruzione europea*

La Comunità europea sosterrà attività di collaborazione volte a facilitare l'accesso allo studio in Europa e ad incoraggiarlo.

Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo congiunto di strumenti pedagogici per la formazione linguistica e la preparazione culturale;
- elaborazione di moduli congiunti di istruzione a distanza rivolti agli studenti dei paesi terzi;
- servizi di agevolazione della mobilità tra partenariati universitari all'interno e all'esterno dei master dell'Unione europea sopra definiti;
- servizi per facilitare la mobilità internazionale degli studenti con bambini o altre persone a carico;
- ulteriore sviluppo di un portale Internet finalizzato ad agevolare l'accesso ai master dell'Unione europea e ad altri corsi europei adatti agli studenti provenienti da paesi terzi.

L'armonizzazione delle condizioni di ammissione e di residenza per i cittadini dei paesi terzi che arrivano a fini di studio è uno degli aspetti fondamentali per incoraggiare a studiare nell'Unione europea. Al momento, la Commissione europea è al lavoro su una possibile direttiva in materia.

4.4.3. *Attività complementari*

La Comunità europea sosterrà attività complementari connesse a temi di fondamentale importanza per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, ad es.:

- garanzia della qualità, compreso l'accREDITAMENTO o altri tipi di specifiche o di etichette di qualità;

- riconoscimento dei crediti;
- riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi;
- esigenze di sviluppo dei piani di studio in evoluzione in una prospettiva internazionale;
- cambiamenti nella società e nei sistemi educativi in una prospettiva planetaria;
- sicurezza e salute degli studenti in scambio;
- aspetti della tutela dei consumatori connessi con l'istruzione internazionale;
- indagini e studi (ad es. sul processo decisionale degli studenti stranieri che desiderano studiare all'estero, sugli ostacoli a un periodo di studio in Europa).

Le istituzioni idonee saranno istituti d'istruzione superiore e organizzazioni che si occupano del conferimento di un'istruzione superiore e in particolare quelli indicati più sopra. Le attività sostenute dal programma saranno complementari a quelle intraprese nel quadro della cooperazione all'interno della Comunità europea (ad es. tramite il programma Socrates-Erasmus o il processo di Bologna/Praga).

Le attività comprenderanno seminari, conferenze, gruppi di lavoro e produzione di materiale destinato alla pubblicazione e potranno svolgersi in paesi terzi o coinvolgere organizzazioni con sede in questi paesi.

Il programma sosterrà il coinvolgimento delle organizzazioni di paesi terzi soltanto mediante progetti pilota. Il coinvolgimento per un lungo periodo o strutturale delle organizzazioni di paesi terzi nelle attività complementari sarà possibile soltanto nel contesto di un accordo bilaterale.

Quest'azione potrà sostenere le iniziative progettuali avviate da reti tematiche, compresa l'istituzione di associazioni in paesi/regioni in cui ancora non esistono e il perseguimento di obiettivi specifici mediante progetti congiunti (su temi quali lo sviluppo dei piani di studio, le esigenze della società e la garanzia di qualità). Laddove un accordo bilaterale già esiste, le reti tematiche potranno agevolare lo sviluppo di master e dottorati di ricerca (PhD) da parte di raggruppamenti di istituti e contribuire, mediante azioni orizzontali, al rafforzamento strutturale della cooperazione coi paesi terzi. Nel sostenere tali tipi di attività, la Comunità cercherà di sviluppare sinergie con le reti attive nel settore della ricerca, come le azioni Marie Curie destinate ai ricercatori in inizio carriera.

La Comunità può sostenere progetti pilota coi paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore coi paesi in questione. Nel quadro di quest'azione la Comunità fornirà, mediante un progetto pilota, borse di studio agli studenti dei paesi terzi che desiderino conseguire un titolo di studio post-laurea presso un'università o consorzio di università europee qualora nessun'altra azione preveda un sostegno finanziario a livello d'istruzione superiore e qualora possa essere garantita la complementarità coi sistemi bilaterali a livello di Stati membri.

La Comunità può sostenere un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master dell'Unione europea.

In cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto del ruolo del comitato appositamente istituito ai fini del programma, la Commissione istituirà un gruppo scientifico ad alto livello aperto a intellettuali riconosciuti di tutto il mondo, col compito di fornire consigli sullo sviluppo accademico e altri aspetti che riguardano il programma.

4.5. Misure di assistenza tecnica

Nell'attuazione del programma la Commissione rivolgerà la dovuta attenzione ai principi guida della semplificazione, della sussidiarietà e dell'economia di scala. Essa cercherà, ove possibile, di promuovere cooperazione e sinergie con le strutture esistenti che si occupano, negli Stati membri, dei contatti nel campo dell'istruzione superiore coi paesi terzi. Pertanto, se la Commissione farà necessariamente ricorso a un'agenzia centrale di esecuzione al fine di garantire un adeguato sostegno in tutta l'UE e la dimensione europea del programma, essa cercherà anche di garantire la cooperazione fra l'agenzia e le strutture e le agenzie già esistenti negli Stati membri, di cui occorrerà fare il massimo uso possibile.

5. GIUSTIFICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI UN NUOVO PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA

5.1. Ricorso a un programma d'azione comunitaria vs. non intervento e/o intervento normativo

L'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea limita l'intervento comunitario nel settore dell'istruzione al sostegno e all'affiancamento dell'azione degli Stati membri, e vieta l'armonizzazione legislativa. Si potrebbe osservare che la Commissione potrebbe conseguire gli obiettivi individuati dal programma limitandosi a incoraggiare la cooperazione intergovernativa e promuovendo il dialogo fra le autorità educative anziché ricorrere a un programma di assistenza finanziaria, e che strumenti giuridici non vincolanti come le raccomandazioni potrebbero servire ad appoggiare il dialogo. Tuttavia, come si è notato precedentemente, alcune necessità e carenze persistono malgrado la cooperazione intergovernativa in corso e malgrado la possibilità, sempre presente, di ricorrere a strumenti giuridici non vincolanti.

La mancanza di un intervento comunitario causerebbe un persistere delle suddette necessità e carenze e ne potrebbe anche causare un aggravamento nel corso del tempo. L'alternativa è rappresentata da un programma comunitario che, mediante il classico meccanismo di gara degli inviti a presentare proposte e tramite un sostegno finanziario mirato, fornirebbe degli incentivi al cambiamento e imprimerebbe un'accelerazione.

Quest'impostazione non esclude ma anzi incoraggia attività simultanee e complementari, da adottare al di fuori del programma. Un buon esempio di questo è il lavoro attualmente svolto dalla Commissione per armonizzare le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi per ragioni di studio. Questo processo normativo può aumentare l'attrattiva dell'Europa e facilitare gli afflussi di studenti dai paesi terzi. Analogamente, il processo intergovernativo di Bologna/Praga avrà effetti molto positivi nell'ottica di rendere più attraente l'istruzione superiore europea.

La presente proposta dev'essere vista come uno strumento per rafforzare questi processi, grazie a risultati concreti. Procedendo a questi adempimenti, la Comunità europea sta assolvendo al compito assegnatole dall'articolo 149 del trattato.

5.2. Necessità di un nuovo programma d'azione vs. uso dei programmi esistenti

Nella comunicazione del 18 luglio 2001, la Commissione indicava che gli obiettivi della strategia comunitaria di rafforzamento della cooperazione coi paesi terzi sarebbero stati raggiunti, nella misura del possibile, mediante i programmi e le basi giuridiche esistenti.

Al momento attuale esiste un certo numero di programmi comunitari che potrebbero affrontare le necessità sopra individuate. Il programma Socrates contiene una clausola che consente una limitata cooperazione coi paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di perseguire gli obiettivi del programma, e le sue attività sono sviluppate nel rispetto di questa clausola in linea con la strategia tracciata dalla comunicazione. La proposta di estendere il programma Tempus ai partner di Meda risponde allo spirito della comunicazione, nella misura in cui amplia significativamente la portata geografica della cooperazione della Comunità europea nel settore dell'istruzione superiore. L'adozione di un sistema di borse di studio per gli studenti già laureati dell'America Latina e la costituzione di nuovi centri di studio dell'UE in Australia e Giappone contribuiranno certamente, nel loro ambito specifico, a raggiungere gli obiettivi generali della strategia comunitaria nel settore. Per quanto riguarda i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), la Comunità ha sostenuto centri regionali d'eccellenza, con ricerca e formazione a livello di master in economia e scienze gestionali, statistica, agraria, medicina e veterinaria. La Comunità continuerà a sostenere l'istruzione superiore nei paesi ACP, soprattutto a livello regionale.

Tuttavia, nessuno di questi strumenti, la maggior parte dei quali è in vigore da diversi anni, fornisce un quadro adeguato per affrontare in modo adatto l'insieme delle esigenze specifiche sopra individuate. Ad esempio Socrates (e in particolare la sua azione Erasmus) è stato concepito come un programma da far funzionare nell'ambito dell'Unione europea e di un certo numero di paesi terzi indicati dalla decisione del Consiglio. Tuttavia, esso non sostiene la creazione di master dell'Unione europea, e la sua struttura e il suo finanziamento dovrebbero essere completamente modificati in quest'ottica. Allo stesso modo, non vi sono meccanismi in Socrates che consentano di sviluppare una «offerta» specificamente europea di mobilità su larga scala per gli studenti o gli studiosi dei paesi terzi, né di istituire partenariati con le università dei paesi terzi o una mobilità esterna fra l'Unione europea e tali università; parimenti, l'obiettivo di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea non rientra nelle sue competenze. Non sarebbe pertanto possibile realizzare gli obiettivi della presente proposta estendendo il programma Socrates.

Se da programmi come Tempus, Alfa o Asia-Link scaturisce un importante grado di beneficio reciproco, il loro obiettivo primario è però promuovere le attività di rete a livello regionale e multilaterale nell'ottica di rafforzare il trasferimento di conoscenze e la cooperazione sostenibile. La principale preoccupazione della presente proposta riguarda l'istruzione superiore in Europa e, se i cittadini e gli istituti dei paesi terzi trarranno certamente beneficio dalla loro partecipazione al programma, quest'ultimo va considerato uno strumento orientato anzitutto verso gli interessi della Comunità. Poiché il presente programma completa e non duplica altri programmi di cooperazione esterna, esso rimane aperto ai cittadini dei paesi ammessi ai benefici di tali programmi.

In conclusione, né Socrates né nessun altro fra i principali programmi educativi affronta le esigenze particolari sopra individuate. Per potersene occupare, i programmi dovrebbero essere radicalmente riformulati, con conseguente istituzione di un nuovo strumento, che è in effetti proprio quanto suggerito dalla presente proposta.

6. IL VALORE AGGIUNTO DEL PROGRAMMA

Come chiarisce il paragrafo 1 della comunicazione del 18 luglio 2001 sulla cooperazione coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore, l'azione a livello comunitario è giustificata quando può apportare un «valore aggiunto», vale a dire nei casi in cui, agendo insieme, gli Stati membri possano raggiungere obiettivi più importanti che se agissero separatamente.

Redigendo l'articolo 149 del trattato, che costituisce la base giuridica del presente progetto di proposta, il legislatore ha individuato chiaramente nella cooperazione coi paesi terzi un modo di potenziare un'istruzione di qualità all'interno della Comunità europea.

I programmi comunitari nel settore dell'istruzione, in particolare Erasmus, hanno migliorato in modo significativo le possibilità di cooperazione internazionale tra le università europee. Tuttavia, gli istituti dell'Unione europea non sono riusciti a sfruttare appieno il loro vantaggio comparativo in termini di attività di rete per l'istruzione superiore, mobilità degli studenti e del personale, riconoscimento dei periodi di studio al fine di elaborare un'offerta d'istruzione superiore originale e attraente con proiezione internazionale, in particolare al livello post-laurea. Come indicato dalla presente comunicazione, occorre un ulteriore sforzo a livello comunitario per incoraggiare gli istituti a inserire in modo sistematico la nuova cooperazione con i paesi terzi in un quadro di partenariato più ampio. La proposta risponde a quest'esigenza di intervento comunitario sostenendo gli sforzi di cooperazione delle università per sviluppare un'offerta educativa europea e istituire una cooperazione strutturale con istituti partner esteri di punta.

Vi è una comune consapevolezza (Parlamento, Consiglio, comunicazione della Commissione, soggetti consultati durante il processo di valutazione ex ante) del fatto che gli istituti dell'Unione europea non riescono ad attrarre una quota proporzionata di studenti in mobilità internazionale. I sistemi di borse di studio sono rimasti in gran parte limitati ad accordi bilaterali a livello degli Stati membri. Tuttavia, nella situazione attuale sarebbe opportuno istituire un sistema comunitario complessivo di borse di studio che non sostituisca bensì integri i sistemi bilaterali già istituiti dai singoli Stati membri.

Il valore aggiunto comunitario risiede in un nuovo approccio di cooperazione europea che integrerà l'azione bilaterale degli Stati membri. Il progetto di proposta fa uso delle borse di studio per contribuire allo sviluppo delle risorse umane e promuovere il dialogo e la comprensione interculturale.

Le borse di studio servono anche come incentivo a sviluppare una cooperazione strutturata e durevole nel tempo fra università all'interno dell'Unione europea. In particolare, la proposta parte dall'esperienza del programma Socrates, e sostiene il processo di convergenza di Bologna/Praga e il «Processo Obiettivi» dell'Unione europea.

Si potrebbe affermare che la Comunità dovrebbe cominciare col fornire borse di studio agli studenti europei e pensare solo in seguito agli studenti dei paesi terzi. Naturalmente, ci saranno sempre studenti europei che partecipano ai master dell'Unione europea – saranno attratti dalla qualità dell'offerta, dall'esperienza europea che presuppongono, dalla diversità della popolazione studentesca/della facoltà. Le loro spese saranno però significativamente più basse di quelle degli studenti provenienti da paesi terzi (e pertanto vi è un bisogno inferiore di borse di studio); inoltre, essi hanno già a disposizione informazioni e meccanismi di assistenza istituiti per loro dagli Stati membri, di cui, per quanto riguarda i master dell'UE, non dispongono gli studenti dei paesi terzi. Va anche ricordato che gli studenti europei da soli non porteranno all'Europa il riconoscimento mondiale della qualità che il programma cerca di conseguire, né consentiranno all'UE di sviluppare, nel tempo, legami col mondo accademico, economico e sociale dei paesi terzi, mentre ciò sarà possibile grazie al sistema di borse di studio proposto.

La proposta stabilisce un meccanismo efficiente dotato di valore aggiunto europeo atto ad attrarre più studenti in mobilità internazionale e capace, inoltre, di ottenere una distribuzione più equa fra gli Stati membri. Tramite un sistema di borse di studio legato ai master dell'Unione europea, il programma incarna un approccio di cooperazione che consentirà alle università degli Stati membri attualmente contraddistinte da un basso afflusso di studenti di paesi terzi di aumentare la propria quota mettendosi in rete con università di maggiore richiamo (o di Stati membri ritenuti più interessanti). Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire che il sistema di borse di studio non finisca per rafforzare l'attrattiva delle sole mete tradizionali dell'istruzione superiore europea.

Il quarto pilastro del progetto di proposta mette un forte accento sulle azioni volte a promuovere l'istruzione europea in generale e ad aumentarne l'attrattiva. Incoraggiando lo sviluppo di prodotti europei vetrina e fornendo loro un'etichetta europea, il programma contribuirà alla definizione di un'identità europea dell'istruzione superiore e avrà pertanto effetti positivi sulla percezione complessiva dell'istruzione superiore europea.

7. COMPLEMENTARITÀ E SINERGIE CON ALTRE AZIONI COMUNITARIE

Il programma mirerà anzitutto ad aumentare la qualità dell'istruzione superiore europea. Esso pertanto sarà complementare e sinergico con altri programmi, come Socrates, in particolare sviluppando la dimensione internazionale dell'istruzione in Europa mediante i master dell'Unione europea di cui sopra. Il programma inoltre si affiancherà (evitando però sovrapposizioni e concorrenza) ai programmi di cooperazione esterna come Alfa, AlBan, Asia-Link o Tempus (si concentrerà sulla mobilità di lungo termine e ad alto livello mediante un sistema aperto complessivo di borse di studio) e al sesto programma quadro di ricerca (al fine di contribuire allo Spazio europeo della ricerca), come specificato in questa sezione. Sarebbe anche opportuno, una volta consolidato il programma (ad esempio a partire dal 2005), esaminare la fattibilità, in accordo coi paesi beneficiari, di indirizzare gli studenti che arrivano nell'Unione europea nel quadro di programmi come Alfa, AlBan o Asia-Link verso i master dell'UE. In tal modo si aumenterebbe la complementarità e il sostegno a tali corsi, allargando allo stesso tempo gli effetti di Erasmus World a livello mondiale.

7.1. Programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore

Come nota la comunicazione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, la Comunità ha avviato un certo numero di iniziative con i paesi terzi basandosi sull'esperienza acquisita con Erasmus e programmi analoghi. Esempi di tali programmi sono i due accordi con gli Stati Uniti e il Canada, recentemente rinnovati per un altro quinquennio; il programma Tempus, avviato in origine nel 1990 nell'ambito dell'attività Phare originaria, ma ora (dato che le principali attività della Comunità europea nel campo dell'istruzione sono aperte ai paesi associati) aperto all'Europa orientale, ai paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e dei Balcani occidentali, nonché della regione del Mediterraneo sudorientale; Asia-Link, un programma mirante la promozione/il rafforzamento delle attività di rete a livello regionale e multiregionale fra gli istituti d'istruzione superiore degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Asia meridionale, dell'Asia sudorientale e della Cina; Alfa, un programma inteso a rafforzare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore fra l'Unione europea e l'America Latina nell'ottica dell'aumento della qualità e del rafforzamento delle capacità; AlBan, un programma che mette a disposizione delle borse di studio nell'UE ai laureati, a chi ha un titolo postuniversitario e ai professionisti dell'America Latina; e il sostegno ai centri d'eccellenza regionali per i paesi ACP.

Nella sua comunicazione su istruzione e formazione nel contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, la Commissione sottolinea l'importanza centrale dell'istruzione per ridurre la povertà e per lo sviluppo, e sottolinea che il sostegno all'istruzione superiore è una componente cardine della strategia «Istruzione per tutti». Il sostegno all'istruzione superiore accademica, tecnica e professionale è tanto necessario quanto il sostegno all'istruzione primaria ed è anche necessario per lo sviluppo istituzionale dei paesi in questione, e del resto il rafforzamento delle istituzioni è una componente essenziale dei programmi in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo.

La Commissione è conscia della necessità di garantire la coerenza fra le altre politiche comunitarie e le politiche per la cooperazione allo sviluppo. In questo contesto è importante notare che, il 22 novembre 2001, la Commissione ha fatto circolare una nota interna (il cosiddetto «Quadro comune di cooperazione coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore») che fissa i principi e definisce le principali linee guida della cooperazione fra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo, nonché con le economie emergenti e i paesi in transizione, per quanto riguarda il settore dell'istruzione superiore, e stabilisce un quadro di riferimento a tal fine ⁽²⁾. Esso propone di armonizzare i metodi di attuazione dei programmi/progetti della Commissione, allo scopo di migliorare l'efficienza, la visibilità e l'incidenza della cooperazione in corso nel settore nel quadro di una strategia volta alla concentrazione degli sforzi.

Una volta che la presente proposta sarà stata adottata e l'attuazione del programma sarà in corso, la Commissione rivolgerà la dovuta attenzione ai principi elencati nel suddetto Quadro comune, trarrà le dovute conclusioni dalla valutazione del 2001 relativa ai programmi della Comunità europea di concessione di contributi alla mobilità coi paesi terzi ⁽³⁾ e creerà i meccanismi interni di coordinamento atti a garantire la piena complementarità e a evitare concorrenza e sovrapposizioni fra questo programma e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

7.2. Il sesto programma quadro di ricerca

Nella sua comunicazione del 18 luglio 2001, la Commissione indica che la qualità degli istituti europei d'istruzione superiore, misurata (fra le altre maniere) in base al volume e all'ampiezza delle attività di ricerca scientifica e tecnologica degli istituti stessi, è un fattore cruciale per garantire che lo status dell'Europa in quanto centro di eccellenza per l'apprendimento e la produzione del sapere sia apprezzato in tutto il mondo. Una cooperazione rafforzata nell'istruzione superiore dovrebbe andare di pari passo con la cooperazione nella scienza e nella tecnologia, che mobilita risorse scientifiche nelle università della Comunità e dei paesi terzi.

⁽¹⁾ COM(2002) 116 def. del 6.3.2002.

⁽²⁾ Un riassunto del Quadro comune si trova nel COM(2002) 116 def. del 6.3.2002, allegato 7.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/evinfo/sector/951632_ev.htm

La comunicazione della Commissione sulla dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca ⁽¹⁾ afferma che l'Unione europea deve disporre di un buon potenziale e di un vasto bacino di conoscenze tecnico-scientifiche affinché possa svolgere un ruolo all'altezza delle sue ambizioni nella società globale di oggi, per cui lo Spazio europeo della ricerca dev'essere aperto al resto del mondo ⁽²⁾. La comunicazione prosegue notando che tale apertura dovrà consentire ai paesi dell'UE di beneficiare della cooperazione internazionale nel settore della scienza e della tecnologia, aprendo la strada a rapporti politici ed economici più stretti, e che la nuova strategia di cooperazione internazionale renderà anche possibile sviluppare ulteriormente i rapporti fra l'Unione europea e i paesi terzi, aiuterà a migliorare il dialogo fra regioni e paesi e ad aumentare il profilo della scienza e della tecnologia in Europa.

Il sesto programma quadro di ricerca ⁽³⁾ prevede la partecipazione internazionale alle attività del programma riguardanti questioni scientifiche e inerenti alla società a livello bilaterale, biregionale e globale.

La Commissione è cosciente del grande potenziale di complementarità e sinergie fra il programma descritto dalla presente proposta e le attività connesse col sesto programma quadro di ricerca, che consentirà di creare un continuum tra i due settori.

I destinatari della presente proposta e quelli di alcune azioni di ricerca in corso o previste sono in gran parte gli stessi, anche se la natura e gli obiettivi delle attività perseguite non sono identici. Evitare sovrapposizioni sarà pertanto una delle principali preoccupazioni della Commissione.

La Commissione sta lavorando al momento attuale sui meccanismi atti a garantire la complementarità e a creare dei ponti fra ricerca e istruzione della Comunità e i programmi di formazione. In tale contesto, alla complementarità per quanto riguarda la cooperazione coi paesi terzi spetta un posto di primo piano. Una volta che il presente programma sarà stato adottato, la Commissione porterà avanti e rafforzerà ulteriormente tali meccanismi.

8. LA QUESTIONE DELLA FUGA DEI CERVELLI

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha considerato con attenzione le varie questioni legate al problema comunemente noto come «fuga dei cervelli». Il rischio della fuga dei cervelli non è da prendere alla leggera, ed è per questo motivo che gli istituti d'istruzione superiore partecipanti al programma saranno pressantemente invitati a prevedere disposizioni nelle proprie procedure di candidatura e di ammissione al fine di evitare o scoraggiare la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati. Mediante le modalità di attuazione del programma la Commissione cercherà di garantire che il sostegno concesso agli studenti dei paesi terzi in via di sviluppo sia vincolato a un piano di ritorno al paese d'origine.

La consapevolezza del rischio di una fuga dei cervelli non dovrebbe portare a un'esclusione dei paesi in via di sviluppo dal sistema. Tale esclusione avrebbe effetti negativi sulla percezione dell'Europa fra i cittadini di tali paesi, allontanerebbe dall'Unione europea gli studenti in mobilità incoraggiandoli a scegliere altre destinazioni, come gli USA, che continuano a fornire un sostegno significativo agli studenti dei paesi in via di sviluppo mediante il programma Fulbright e, ultimo ma non meno importante, a lungo termine si ripercuoterebbe negativamente sugli interessi dell'UE, nonché su quelli dei paesi in questione.

È importante sottolineare che, nella relazione che fa seguito alla comunicazione della Commissione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente di coinvolgere i paesi in via di sviluppo in una cooperazione più stretta coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore e di istituire scambi studenteschi, borse di studio e contributi per quanti intendono tornare al proprio paese d'origine come mezzo di prevenzione della fuga dei cervelli.

⁽¹⁾ COM(2001) 346 def.

⁽²⁾ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 156.

⁽³⁾ Pubblicazione nella GU in corso.

⁽⁴⁾ TA P5_TAPROV(2002)04-10 Edizione provvisoria PE 316.566, 11.4.2002.

La Commissione affronterà il problema della fuga dei cervelli prima e durante l'attuazione e gestione del programma. A tal fine, essa definirà le misure di accompagnamento, i criteri di idoneità e gli indicatori del caso, e creerà i meccanismi specifici di controllo necessari.

9. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto su esposto, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la presente proposta di decisione che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità, anche mediante la cooperazione coi paesi terzi.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno sottolineato che, se l'Europa vuol raccogliere la sfida della globalizzazione, gli Stati membri devono adeguare i propri sistemi d'istruzione e di formazione professionale alle necessità della società basata sulla conoscenza.
- (3) I ministri dell'Istruzione degli Stati membri e di altri quattordici paesi europei hanno affermato con la Dichiarazione di Bologna (19 giugno 1999) che occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale.
- (4) I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ribadito, fra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.
- (5) Nella sua comunicazione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore ⁽¹⁾ la Commissione espone la necessità di una maggiore internazionalizzazione dell'istruzione superiore al fine di rispondere alle sfide lanciate dal processo di

globalizzazione, individua obiettivi complessivi per una strategia di cooperazione coi paesi terzi nel settore e suggerisce misure concrete per raggiungere tali obiettivi.

- (6) Occorre intensificare gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, soprattutto perché la mobilità incentiva la scoperta di nuovi ambienti culturali e sociali, di cui facilita la comprensione.
- (7) Vi è una diffusa consapevolezza del grande potenziale rappresentato dalla combinazione delle forze, della diversità educativa e dell'ampia esperienza nelle attività di rete dei singoli istituti d'istruzione superiore europei, che consente loro di offrire corsi unici a livello mondiale esistenti solo in Europa e di condividere maggiormente all'interno della Comunità e con gli altri partner i benefici della mobilità internazionale.
- (8) Gli istituti d'istruzione superiore europei devono continuare ad essere la punta di diamante dello sviluppo, e a tal fine devono cercare di allacciare forme di cooperazione con gli omologhi dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di avanzamento comparabile a quello degli istituti d'istruzione superiore della Comunità.
- (9) È necessario istituire un programma comunitario.
- (10) Al fine di rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre garantire la coerenza e la complementarità fra le azioni portate avanti nel quadro della presente decisione e altre politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare il sesto programma quadro di ricerca e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.
- (11) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede una più ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro; le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei paesi di cui sopra sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Accordo SEE.

⁽¹⁾ COM(2001) 385 def. del 18.7.2001.

- (12) Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) sono stabilite in conformità delle disposizioni previste dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e delle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione; per quanto concerne Cipro, le condizioni e modalità pertinenti sono finanziate da stanziamenti aggiuntivi in conformità delle procedure da stabilire con tale paese; riguardo a Malta e alla Turchia, le condizioni e modalità pertinenti sono finanziate da stanziamenti aggiuntivi in conformità delle disposizioni del trattato.
- (13) La Commissione e gli Stati membri devono garantire, in collaborazione tra loro, un controllo e una valutazione periodica del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'applicazione delle misure; la valutazione deve comprendere una valutazione esterna condotta da organi indipendenti e imparziali.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta per quanto riguarda il contributo della cooperazione europea a un'istruzione di qualità non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai soli Stati membri, fra l'altro per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni Comunità/paesi terzi, per cui possono essere meglio perseguiti dalla Comunità per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, la Comunità europea può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In osservanza del principio di proporzionalità di cui a tale articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.
- (15) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, un quadro finanziario che costituirà il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi, «Erasmus World», in appresso denominato «il programma».

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- 1) «istituto d'istruzione superiore» significa qualunque istituzione che, in conformità della legislazione e della prassi nazionale, offra qualifiche o titoli di studio a tale livello, qualunque sia la denominazione dell'istituto stesso;
- 2) «studente già laureato proveniente da un paese terzo» significa un cittadino di un paese terzo diverso da quelli che fanno parte dei paesi EFTA/SEE o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea che abbia già ottenuto un titolo d'istruzione superiore; che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 12; che potrebbe non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti; e che sia stato accettato o immatricolato in un master dell'Unione europea di cui all'Allegato;
- 3) «studioso in visita accademica proveniente da un paese terzo» significa un cittadino di un paese terzo diverso da quelli che fanno parte dei paesi EFTA/SEE o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea; che non è residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 12; che potrebbe non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti; e dotato di un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine;
- 4) «studi universitari o postuniversitari» significa corsi d'istruzione superiore che seguono una prima laurea e conducono a una seconda laurea.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è aumentare la qualità dell'istruzione, migliorando la percezione dell'istruzione superiore europea nel mondo e sostenendo la cooperazione coi paesi terzi, al fine di migliorare lo sviluppo delle risorse umane e di promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- a) promuovere l'emergere di un'offerta europea chiaramente individuabile nel settore dell'istruzione superiore che risulti attraente sia all'interno dell'UE che al di fuori dei suoi confini;

- b) incoraggiare nel mondo un maggiore interesse per l'acquisizione di qualifiche e/o esperienze europee fra i laureati e gli studiosi altamente qualificati di tutto il pianeta, nonché consentire loro di ottenere tali qualifiche e/o esperienze;
- c) garantire una cooperazione più strutturata fra l'Unione europea e gli istituti dei paesi terzi e una maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei;
- d) conferire maggiore profilo e visibilità, nonché una maggiore accessibilità, all'istruzione europea.

3. La Commissione persegue gli obiettivi del programma nell'osservanza della politica generale della Comunità in materia di pari opportunità uomo-donna. Essa garantisce anche che nessun gruppo di cittadini europei o dei paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

Articolo 4

Azioni del programma

1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 2, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

- a) master dell'Unione europea;
 - b) un sistema di borse di studio;
 - c) partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi;
 - d) rafforzamento dell'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa;
 - e) misure di assistenza tecnica.
2. Dette azioni sono realizzate nel quadro delle procedure di cui all'allegato, nonché mediante i seguenti tipi di approccio, che se del caso possono essere combinati:
- a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
 - b) sostegno alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità europea e i paesi terzi;
 - c) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle culture diverse;
 - d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore internazionale;
 - e) sostegno allo sviluppo di metodi di analisi e di controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

Articolo 5

Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate in allegato, il presente programma riguarda in particolare quanto segue:

- a) istituti d'istruzione superiore;
- b) studenti già laureati;
- c) studiosi o professionisti che tengono lezioni o effettuano ricerche;
- d) personale che si occupa direttamente di istruzione superiore;
- e) enti pubblici o privati che si occupano di istruzione superiore.

Articolo 6

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

- a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma in conformità con l'allegato;
- b) tiene conto della cooperazione bilaterale coi paesi terzi condotta dagli Stati membri;
- c) consulta le associazioni e le organizzazioni competenti nel settore dell'istruzione superiore che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8 dei loro pareri;
- d) cerca di istituire sinergie con altri programmi e azioni intracomunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca.

2. Gli Stati membri:

- a) adottano le misure necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma a livello degli Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali;
- b) designano strutture appropriate che dovranno cooperare strettamente con la Commissione, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul programma;
- c) si sforzano di adottare le misure che riterranno appropriate per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative all'efficace funzionamento del presente programma;

- d) adottano misure per garantire che le potenziali sinergie con altri programmi comunitari siano realizzate a livello degli Stati membri.

Articolo 7

Misure di attuazione

1. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità e dei criteri e delle procedure di selezione;
- b) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
- d) le modalità di controllo e valutazione del programma e di diffusione e trasferimento dei risultati.

2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Cooperazione con altri comitati di programma e informazione sulle altre iniziative comunitarie

Per garantire la coerenza del presente programma con altre misure di cui all'articolo 11, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 200 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare col sesto programma quadro di ricerca e coi programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

2. La Commissione provvede a un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 12

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea

Le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni degli strumenti posti a disciplina delle relazioni tra la Comunità europea e tali paesi.

Articolo 13

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal controllo e dalla valutazione sono utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

Il controllo include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il presente programma è valutato regolarmente dalla Commissione. La valutazione è destinata a giudicare la pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3, nonché l'impatto del programma nel suo insieme. Un'attenzione particolare va riservata alle questioni di genere e di parità di trattamento, nonché alla prevenzione della fuga dei cervelli.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

a) sull'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;

b) entro il 30 giugno 2007, una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi della realizzazione del presente programma;

c) entro il 31 dicembre 2007, una comunicazione sul proseguimento del presente programma;

d) entro il 31 dicembre 2009, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

AZIONI COMUNITARIE

Il presente Allegato descrive cinque azioni:

AZIONE 1: MASTER DELL'UNIONE EUROPEA

AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

Azione 2.1: Sistema complessivo per gli studenti

Azione 2.2: Sistema per gli studiosi in visita accademica

AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO

AZIONE 1: MASTER DELL'UNIONE EUROPEA

1. La Comunità individua i corsi postuniversitari europei cui assegnare l'etichetta di «master dell'Unione europea» mediante la rigorosa procedura di selezione definita all'articolo 7, paragrafo 1, e in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Ai fini del presente programma, i master dell'Unione europea dovranno:

- a) coinvolgere almeno tre istituti d'istruzione superiore da tre diversi Stati membri;
- b) realizzare un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui al punto a);
- c) essere dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, in conformità ad esempio del sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici;
- d) sfociare nel rilascio di titoli di studio doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli istituti partecipanti;
- e) riservare un minimo di posti e accogliere gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma;
- f) stabilire condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

- g) rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
 - h) istituire sistemi adeguati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
 - i) fornire, se del caso, preparazione e assistenza linguistica agli studenti.
3. I master dell'Unione europea saranno selezionati per un periodo di cinque anni (con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento), periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Il finanziamento è vincolato alla procedura di revisione annuale.

AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

1. La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio rivolto ai laureati e agli studiosi più qualificati provenienti dai paesi terzi.
2. Le borse di studio sono aperte agli studenti e agli studiosi dei paesi terzi definiti all'articolo 2, senza alcuna condizione preliminare di partecipazione diversa dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti e degli studiosi in questione. Sarà incoraggiata la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati provenienti da tali paesi.
3. Gli istituti partecipanti saranno incoraggiati a coinvolgere i soggetti attivi nel settore dell'istruzione superiore dei paesi terzi e dovranno far sì che le loro procedure di candidatura e selezione evitino o scoraggino la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati.
4. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accelerare la concessione di visti d'ingresso e permessi di soggiorno ai beneficiari e, se del caso, il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio.
5. La procedura di selezione garantisce l'opportuno equilibrio fra i settori di studio e fra le regioni di provenienza degli studenti e degli studiosi, nonché fra gli Stati membri di destinazione, e incoraggia la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati dei paesi terzi.
6. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario allo stesso scopo in conformità di più di un programma comunitario.

Azione 2.1: Sistema complessivo per gli studenti

La Comunità può fornire un sostegno finanziario agli studenti dei paesi terzi che sono stati ammessi, mediante una procedura di gara, ai master dell'Unione europea.

Azione 2.2: Sistema per gli studiosi in visita accademica

La Comunità sostiene finanziariamente gli studiosi dei paesi terzi in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti ai master.

AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

1. La Comunità sosterrà rapporti strutturati fra i master dell'Unione europea e gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi. Si darà precedenza agli istituti abbastanza sviluppati da poter cooperare su una base di parità.
2. I partenariati creeranno il contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'UE partecipanti ai master dell'Unione europea.
3. I partenariati servono a sviluppare, ove possibile, reti istituzionalizzate, basate su una cooperazione strutturata e sostenibile intesa a contribuire allo sviluppo di capacità a livello locale mediante il trasferimento del sapere.

4. I partenariati:

- coinvolgono un master dell'Unione europea e almeno un istituto d'istruzione superiore di un paese terzo;
- sono istituiti per periodi fino ad un massimo di tre anni;
- forniscono un contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti iscritti ai master dell'Unione europea e ai loro docenti; si rivolgono a studenti e studiosi cittadini dell'Unione europea o di paesi terzi che siano stati residenti legali nell'UE per almeno tre anni (e per motivi diversi dallo studio) prima dell'inizio della mobilità esterna;
- garantiscono il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo).

5. Le attività dei progetti di partenariato possono anche comprendere:

- incarichi d'insegnamento presso un istituto partner che sostengano lo sviluppo del piano di studi previsto dal progetto;
- scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati;
- elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza;
- sviluppo di sistemi di cooperazione con le università dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

AZIONE 4: AUMENTARE L'ATTRATTIVA

1. Con quest'azione la Comunità sosterrà le attività miranti ad aumentare il profilo e la visibilità dell'istruzione europea, nonché l'accesso alla stessa. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma.
2. Gli istituti idonei sono organizzazioni pubbliche o private che si occupano di temi connessi col conferimento di un'istruzione superiore a livello nazionale o internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che coinvolgano almeno tre organizzazioni provenienti da tre diversi Stati membri e potranno coinvolgere anche loro omologhi dai paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

4.1. Sostegno ad azioni promozionali congiunte

1. La Comunità sosterrà gli istituti d'istruzione superiore e le organizzazioni pubbliche senza fini di lucro attive nel settore della promozione dell'istruzione superiore europea all'estero.
2. Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:
 - sviluppo di informazioni e strumenti di divulgazione comuni di carattere generale, scritto o visivo, che contribuiscano a una migliore comprensione del valore di uno studio effettuato in Europa;
 - rappresentazione congiunta dell'istruzione superiore europea e dei master dell'Unione europea in occasione delle fiere internazionali e di altri eventi;
 - seminari, gruppi di lavoro e altri mezzi al fine di coordinare gli sforzi d'informazione e divulgazione;
 - attività miranti le aree geografiche dotate di un potenziale significativo in termini di mobilità internazionale degli studenti.
3. Le attività promozionali cercano di istituire nessi fra l'istruzione superiore e la ricerca, e di sfruttare per quanto possibile le potenziali sinergie.

4.2. Sostegno ai servizi che agevolano l'accesso degli studenti provenienti dai paesi terzi all'istruzione europea

1. La Comunità europea sosterrà attività di collaborazione volte a facilitare l'accesso allo studio in Europa e ad incoraggiarlo.

2. Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo congiunto di strumenti pedagogici per la formazione linguistica e la preparazione culturale;
- sviluppo congiunto di metodi più efficaci di accoglienza e integrazione di studenti provenienti da paesi terzi;
- elaborazione di moduli congiunti di istruzione a distanza rivolti agli studenti dei paesi terzi;
- servizi di agevolazione della mobilità tra partenariati universitari all'interno e all'esterno dei master dell'Unione europea sopra definiti;
- servizi per facilitare la mobilità di chi ha bambini o altre persone a carico;
- ulteriore sviluppo di un portale Internet finalizzato ad agevolare l'accesso ai master dell'Unione europea e ad altri corsi europei adatti agli studenti provenienti da paesi terzi.

4.3. Attività complementari

1. La Comunità europea sosterrà attività complementari connesse a temi di fondamentale importanza per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, come la dimensione internazionale di:

- garanzia della qualità, compreso l'accreditamento o altri tipi di specifiche o di etichette di qualità;
- riconoscimento dei crediti;
- riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi;
- esigenze di sviluppo dei piani di studio in evoluzione;
- mutamenti nella società e nei sistemi educativi;
- sicurezza e salute degli studenti in scambio;
- aspetti della tutela dei consumatori connessi con l'istruzione;
- indagini e studi (ad es. sul processo decisionale degli studenti stranieri che desiderano studiare all'estero, sugli ostacoli a un periodo di studio in Europa ecc.).

2. Mediante tale azione la Comunità può sostenere reti tematiche internazionali atte ad affrontare tali temi.

3. La Comunità può sostenere progetti pilota coi paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore coi paesi in questione.

4. La Comunità può fornire, mediante un progetto pilota, borse di studio agli studenti dei paesi terzi che desiderino conseguire un titolo di studio post-laurea presso un'università o consorzio di università europee qualora nessun'altra azione preveda un tale sostegno finanziario e qualora possa essere garantita la complementarità coi sistemi bilaterali a livello di Stati membri.

5. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master dell'Unione europea.

AZIONE 5: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO

Per l'esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti, a un'agenzia esecutiva, alle agenzie competenti esistenti negli Stati membri e, se necessario, ad altre forme di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma.
